

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Reg. n. _____ del _____
**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A FAVORE
DI BAMBINI ED ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO
01/09/2020 - 31/08/2022, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER
ULTERIORI 24 MESI- CIG 82081370EF**

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____ in Cattolica,
nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da vale-
re ad ogni effetto di legge

T R A

il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P. IVA n.00343840405 – nella
persona del Dott. De Iuliis Pier Giorgio, nato a..... il
.....il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica,
con sede in Piazzale Roosevelt, 5 domiciliato per la carica presso la
sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che
abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dello
Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991, come successivamente
modificata, e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000,

E

la Coop. Sociale
con sede in Via
C.F.:....., nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante Sig. nato a
..... ile residente in
..... Via legittimato alla
stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo

Statuto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n.... del..... veniva avviata la procedura per la selezione del soggetto qualificato cui affidare la gestione del servizio di supporto educativo scolastico a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti il nido d'infanzia, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado;
- che con determinazione dirigenziale n..... del, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla Coop. Socialecon sede in

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato “Comune” e per esso il suo legale rappresentante Dott. De Iuliis Pier Giorgio, affida e concede alla Coop. Sociale con sede in per brevità denominata “Appaltatore” e per essa al suo legale rappresentante Sig come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, la gestione del Servizio di Supporto Educativo Scolastico a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati per il periodo: 01/09/2020 – 31/08/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto del Capitolato d'Appalto che, pur non allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnico-economica presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, depositata agli atti del Comune, che si considera anch'essa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio di Supporto

Educativo scolastico a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti il Nido d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole primarie e le Scuole secondarie di I e II grado dal 01/09/2020 al 31/08/2022, compreso il servizio di supporto educativo durante il periodo estivo per i bambini della fascia di età compresa dal Nido alle Scuole Secondarie di I grado. Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori, il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici e precisamente aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il servizio è comprensivo del servizio educativo svolto durante i centri estivi solo per i minori nella fascia di età compresa tra il Nido d'Infanzia e le scuole secondarie di I grado. Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo è stabilito in Euro -----= (Euro00) oltre ad IVA per un totale complessivo pari ad Euro ----- = (IVA compresa).

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi

da quello pattuito, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'aggiudicazione del servizio.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di bambini ed alunni diversamente abili o per la riduzione delle ore assegnate in sede di Tavolo Tecnico Handicap, il Comune si riserva di contrattare con l'Appaltatore una corrispondente riduzione del prezzo.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo stabilito remunera l'Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

ART. 5 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio avrà inizio in data 01/09/2020 e si concluderà entro il 31/08/2022. Il servizio di supporto educativo dovrà essere garantito anche durante il periodo estivo per i bambini nella fascia di età compresa tra il Nido d'Infanzia e la Scuola Secondaria di I grado.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno svolgersi attraverso l'attuazione di progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze dell'alunno e più precisamente:

1) all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione; 2) allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali; 3) allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e di regole, della risoluzione dei problemi.

La prestazione di servizio di cui sopra dovrà essere fornita dall'Appaltatore in base al progetto pedagogico, organizzativo e gestionale che hanno formato oggetto dell'offerta tecnica in sede di richiesta di partecipazione alla procedura.

ART. 6 – LUOGHI E RECAPITI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di supporto educativo scolastico oggetto del presente appalto devono essere erogate a favore di minori diversamente abili certificati, secondo le disposizioni del Tavolo Tecnico Handicap, e comunque iscritti presso le seguenti strutture:

- Asilo Nido “Celestina Re”;
- Scuole dell'Infanzia comunali “Ventena” e “Torconca”;
- Scuole dell'Infanzia statali “Papa Giovanni XXIII” e “Corridoni-Centro”;
- Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica;
- Scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Cattolica;
- Scuola dell'Infanzia, primaria e Secondaria di I grado dell'IC “G. Lanfranco” di Gabicce M.;
- Scuole Secondarie di II grado della Regione Emilia-Romagna e Marche (vedi elenco analitico riportato nell'Allegato 1) – Tabella personale in servizio allegato al Capitolato Speciale.

ART. 7 – PERSONALE

L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'Appaltatore che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte della Ditta in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.

Gli educatori professionali socio pedagogici impegnati nel servizio sono figure professionali disciplinate dalla Legge n. 205/2017 (art 1,

commi 594/601) che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 ed 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”*. L'azione degli educatori consiste nel supportare l'azione dell'insegnante curriculare e dell'insegnante di sostegno, assicurando l'assistenza educativa agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge n. 104/92, con la finalità di promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno/a alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative ed assistenziali così come definiti dalla Legge n. 104/92 e dal D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107”*. E' esclusa l'assistenza di base come definita nella Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *“Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”* del 30 novembre 2001.

Gli educatori professionali partecipano alla realizzazione del PEI individualizzato secondo quanto previsto dall'art. 7 del surrichiamato D.Lgs. n. 66/2017”*Il PEI [.....] è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o con il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare [.....] esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata”*.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica ed il personale dell'Appaltatore,

secondo quanto meglio dettagliato all'art. 7 del Capitolato Speciale.

ART. 8 – RAPPORTO TRA LE PARTI

L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata in orario di presenza.

Il Comune di Cattolica, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di gara e approvato dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

E' fatto divieto, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente appalto.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga

indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'Appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Comune.

La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dai progetti, il Comune procederà ai sensi dei successivi artt.13 e 14.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le seguenti indicazioni:

- il riferimento al codice CIG 82081370EF;
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa (determina n. del);
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (UF5EHE) e la sua denominazione: Comune di Cattolica

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23.12.2014 "SPLIT PAYMENT".

L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, l'Impresa si impegna a darne

comunicazione al Comune di Cattolica entro 7 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del Gestore, i signori, in qualità di..... dellacodice fiscale.....
....., i quali sono autorizzati ad operare sul conto di seguito indicato.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN:,
accesso presso Banca....., ovvero su altro conto bancario o postale dedicato ovvero mediante accredito su altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'Appaltatore a questa Stazione appaltante, unitamente alle complete generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto stesso, se diverso da quanto indicato al precedente comma 3, entro 7 gg dall'accensione del medesimo conto dedicato.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire

l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 è

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RSL) sononato ae nato a

ART. 13 – PENALI

L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art.14 del capitolato speciale. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

ART. 14 – RISOLUZIONE

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 15 del capitolato speciale.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa ha prestato idonea cauzione definitiva per un importo di € dell'importo netto contrattuale, costituita mediante polizza fidejussoria n..... emessa da in data.....

La garanzia fideiussoria ha validità fino alla scadenza del contratto e sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa,

l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune di Cattolica, e/o terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. Il Comune di Cattolica non risponde pertanto dei danni a cose e/o persone derivanti dall'attività svolta dall'Appaltatore o dall'uso dei beni affidati all'Impresa. L'impresa esonera espressamente il Comune di Cattolica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere

A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, l'appaltatore ha stipulato con polizza n..... che copre, per la durata dell'appalto, tutti i rischi di danno di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, nonché polizza Infortuni n.....stipulata con in data

ART. 17 – PATTO D'INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del

contratto.

L'appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

L'appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014.

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Cattolica.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella B del D.P.R. 642/1972.

ART. 21 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica.

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codi-

ce e dalle linee guida n. 13 dell'ANAC approvate con delibera n. 114 del 13.02.2019, **garantendo l'applicazione dell'inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale delle Cooperative Sociali in vigore.**

La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza.

La clausola non comporta l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal precedente affidatario. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, presenterà all'Ente il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), come indicato al punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13, sopra citate.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 24 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Il Comune di Cattolica _____

l'Appaltatore _____

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 4 – CORRISPETTIVO

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 – SICUREZZA

ART. 13 – PENALI

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 17 – PATTO DI INTEGRITA'/PROTOCOLLI DI LEGALITA'

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE

ART. 19 – CONTROVERSIE

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 21 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE

(luogo e data) _____

(firma) _____